SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 dicembre 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della pubblica istruzione

Ministero del tesoro

Ministero di grazia e giustizia

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1988, n. 524.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza;

Visto il decreto presidenziale 14 gennaio 1988, n. 61, con il quale, tra l'altro, si è provveduto a potenziare la pianta organica dei magistrati dell'ufficio di sorveglianza di Pisa in ragione di una unità riducendo contestualmente la pianta organica dei giudici del tribunale della stessa città in ragione di una unità;

Ritenuto che a seguito di una più attenta valutazione dei carichi di lavoro ed in considerazione delle particolari esigenze di servizio, occorre ripristinare il posto di giudice nella pianta organica del tribunale di Pisa ed aumentare di una unità la pianta organica dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone;

Considerato che per operare le suddette variazioni si può provvedere riducendo di una unità l'organico dei magistrati di tribunale dell'ufficio di sorveglianza di Pisa e di una unità l'organico dei giudici del tribunale di Bologna;

Viste le richieste del Ministro di grazia e giustizia del 9 luglio e 6 settembre 1988;

Visti i pareri al riguardo espressi dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 29 settembre 1988;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, e la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1966, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza e successive variazioni, sono modificate, per la parte concernente gli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1988
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 39

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(Omissis).								
Bologna	1	9	1	1	36	1	1	10
Crotone	1	—	—	—	5	1	—	2
Pisa	1	2	—	—	11	1	—	3

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA B

MAGISTRATI ADDETTI AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

SEDI	UFFICI DI SORVEGLIANZA		
	Magistrati di cassazione	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale
(Omissis)			
Pisa	—	—	—

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

88G0602

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1988, n. 525.

Individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione, limitatamente all'anno 1989 ed in attesa del riordino del sistema pensionistico, degli aumenti delle pensioni in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli;

Visto l'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità relativi agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989, nonché la copertura degli oneri che ne derivano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, limitatamente all'anno 1989, la misura degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è calcolata secondo i seguenti criteri e modalità di determinazione:

a) si calcola la retribuzione media complessiva con riferimento al periodo agosto 1986-luglio 1987, riguardante i settori ed i comparti privati e pubblici presi in considerazione dall'Istituto centrale di statistica nelle elaborazioni correnti degli indici delle retribuzioni contrattuali;

b) si calcola l'incremento retributivo medio assoluto determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, relativamente agli stessi settori e comparti di cui alla lettera *a)*, al netto dell'incremento dovuto agli scatti di anzianità, ai meccanismi di scala mobile e ai trattamenti di famiglia, comunque denominati; detto incremento è rettificato per tenere conto integralmente di arretrati derivanti da eventuali ritardi nella conclusione di accordi contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta nel corso dello stesso periodo;

c) si calcola la variazione percentuale risultante dal rapporto tra il valore medio di cui alla lettera *b)* e quello di cui alla lettera *a)*;

d) si calcola l'incremento retributivo medio assoluto complessivo determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, al lordo di quello dovuto agli scatti di anzianità ed ai meccanismi di scala mobile; detto incremento è rettificato per tenere conto integralmente di arretrati derivanti da eventuali ritardi nella conclusione di accordi contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta nel corso dello stesso periodo;

e) si calcola la variazione percentuale risultante dal rapporto tra il valore medio di cui alla lettera *d)* e quello di cui alla lettera *a)*;

f) si calcola la variazione percentuale complessiva risultante dalle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita accertate in via definitiva per l'anno 1988 ai fini della perequazione automatica semestrale delle pensioni;

g) si determina la percentuale di aumento da applicare per la perequazione delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in misura pari alla parte di variazione di cui alla lettera *c)* corrispondente alla differenza tra la variazione di cui alla lettera *e)* e quella di cui alla lettera *f)*.

2. L'Istituto centrale di statistica deve comunicare immediatamente ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale i risultati delle elaborazioni di cui al comma 1.

3. Al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, si fa fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in

corso al 1° gennaio 1989, secondo le procedure e le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna gestione; per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, gli anzidetti aumenti delle aliquote contributive sono disposti con decreto del Ministro del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 21 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) nei primi sette commi così recita:

«Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'art. 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'art. 14-*septies* del predetto decreto-legge, è attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni trimestrali.

Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.

Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale».

— L'art. 24 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) dispone quanto segue:

«Art. 24. — 1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari».

— Il testo del comma 5 dell'art. 21 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e

delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto».

Note all'art. 1:

— Per il settimo comma dell'art. 21 della legge n. 730/1983 si veda la prima nota alle premesse.

— La legge n. 153/1969 concerne la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Il relativo art. 19 che riguarda la perequazione automatica delle pensioni, prevede quanto segue:

«Art. 19. — Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.».

— La legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) prevede all'art. 1 quanto segue:

«Art. 1. *(Perequazione automatica delle pensioni).* — Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo la disposizione dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette».

88G0603

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 giugno 1988.

Nuova suddivisione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1981, con il quale sono state apportate alcune modifiche alla ripartizione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici, operata col sopracitato decreto 2 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 17 giugno 1988, con il quale il comune di Masi Torello è stato trasferito dal distretto scolastico n. 38 al distretto scolastico n. 35;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. 6331 del 15 dicembre 1987 con la quale la giunta della regione Emilia-Romagna ha proposto al Ministero della pubblica istruzione di modificare gli ambiti territoriali dei distretti scolastici n. 6, n. 7, n. 23, n. 24, n. 25 e n. 29;

Esaminati i pareri positivi espressi in merito alla suddetta proposta dagli enti locali e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica interessati;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopracitata e di emanare, per ragioni di organicità, un unico decreto comprendente le variazioni apportate alla ripartizione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici prevista dai decreti ministeriali 2 aprile 1976, 21 ottobre 1981 e 2 dicembre 1987 e la parte dei decreti predetti che rimane immutata;

Decreta:

Il territorio della regione Emilia-Romagna è suddiviso nei seguenti distretti scolastici:

distretto n. 1, con sede a Castel San Giovanni e comprendente i comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Gragnano, Trebbiese, Agazzano, Ziano Piacentino, Gazzola, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Pecorara, Caminata;

distretto n. 2, con sede a Piacenza e comprendente i comuni di Piacenza, Gossolengo, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Rivergaro, Vigolzone, Ponte dell'Olio, Travo, Bettola, Bobbio, Coli, Farini d'Olmo, Corte Brugnatella, Ferriere, Cerignale, Zerba, Ottone;

distretto n. 3, con sede a Fiorenzuola d'Arda e comprendente i comuni di Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Castelvetro Piacentino, Caorso, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, Pontenure, Cadeo, Cortemaggiore, Besenzone, Carpeneto, Alseno, Castell'Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Morfasso;

distretto n. 4, con sede a Fidenza e comprendente i comuni di Fidenza, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore Terme, Medesano;

distretto n. 5, con sede a Fornovo di Taro e comprendente i comuni di Fornovo di Taro, Bedonia, Compiano, Tornolo, Albareto, Borgo Val di Taro, Pellegrino Parmense, Bore, Varano de' Melegari, Bardi, Varsi, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Berceto;

distretto n. 6, con sede a Parma e comprendente i comuni di Parma, Sissa, Colorno, Mezzani, Trecasali, Torrile, Sorbolo, Collecchio, Montechiarugolo, Sala Baganza, Felino, Traversetolo;

distretto n. 7 soppresso;

distretto n. 8, con sede a Langhirano e comprendente i comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma, Corniglio, Palanzano, Monchio delle Corti, Calestano;

distretto n. 9, con sede a Montecchio Emilia e comprendente i comuni di Montecchio Emilia, Gattatico, Campegine, Cavriago, Bibbiano, Santo Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Ciano d'Enza;

distretto n. 10, con sede a Guastalla e comprendente i comuni di Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Brescello, Boretto, Poviglio, Gualtieri, Novellara;

distretto n. 11, con sede a Reggio Emilia e comprendente i comuni di Reggio Emilia, Castelnovo di Sotto, Ca del Bosco di Sopra, Bagnolo in Piano, Quattro Castella, Albinea, Vezzano sul Crostolo;

distretto n. 12, con sede a Correggio e comprendente i comuni di Correggio, Rolo, Fabbrico, Campagnola Emilia, Rio Saliceto, San Martino in Rio;

distretto n. 13, con sede a Scandiano e comprendente i comuni di Scandiano, Rubiera, Casalgrande, Viano, Castellarano, Baiso;

distretto n. 14, con sede a Castelnovo ne' Monti e comprendente i comuni di Castelnovo ne' Monti, Casina, Vetto, Carpineti, Ramiseto, Toano, Busana, Villa Minozzo, Collagna, Ligonchio;

distretto n. 15, con sede a Carpi e comprendente i comuni di Carpi, Novi di Modena;

distretto n. 16, con sede a Mirandola e comprendente i comuni di Mirandola, Finale Emilia, Concordia sul Secchia, San Possidonio, Cavezzo, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero, Camposanto;

distretto n. 17, con sede a Modena e comprendente i quartieri di Crocetta, San Cataldo, Madonnina, S. Faustino, Buon Pastore, Saliceta San Giuliano, Quattro Ville del comune di Modena e i comuni di Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto, Ravarino;

distretto n. 18, con sede a Modena e comprendente i quartieri di Centro Storico, San Lazzaro, Modena Est, S. Agnese, San Damasco del comune di Modena e i comuni di Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Nonantola;

distretto n. 19, con sede a Sassuolo e comprendente i comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello, Prignano sulla Secchia, Montefiorino, Palagano, Frassinoro;

distretto n. 20, con sede a Pavullo nel Frignano e comprendente i comuni di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Polinago, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola, Riolunato, Pievepelago, Fanano, Fiumalbo;

distretto n. 21, con sede a Vignola e comprendente i comuni di Vignola, Castelvetro, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca, Montese;

distretto n. 22, con sede a San Giovanni in Persiceto e comprendente i comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Sala Bolognese;

distretto n. 23, con sede a San Giorgio di Piano e comprendente i comuni di San Giorgio di Piano, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo, Argelato, Bentivoglio, Minerbio, Baricella, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Granarolo dell'Emilia;

distretto n. 24, con sede a Bologna e comprendente i quartieri di Borgo Panigale, Porto, Reno, Saragozza del comune di Bologna;

distretto n. 25, con sede a Bologna e comprendente i quartieri di Navile, San Donato, San Vitale del comune di Bologna;

distretto n. 26, con sede a Bologna e comprendente i quartieri di Galvani, Murri, Mazzini, San Ruffillo, Colli del comune di Bologna;

distretto n. 27 soppresso;

distretto n. 28 soppresso;

distretto n. 29, con sede a Casalecchio di Reno e comprendente i comuni di Casalecchio di Reno, Crespellano, Bazzano, Zola Predosa, Monteveglio, Monte San Pietro, Castello di Serravalle, Savigno, Sasso Marconi, Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno;

distretto n. 30, con sede a Porretta Terme e comprendente i comuni di Porretta Terme, Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Granaglione, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Monzuno, Grizzana;

distretto n. 31, con sede a Budrio e comprendente i comuni di Budrio, Molinella, Castenaso, Medicina;

distretto n. 32, con sede a San Lazzaro di Savena e comprendente i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano, Monghidoro;

distretto n. 33, con sede a Imola e comprendente i comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Casal Fiumanese, Borgo Tossignani, Fontanelice, Castel del Rio, Mordano, Castel San Pietro Terme;

distretto n. 34, con sede a Cento e comprendente i comuni di Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Pieve di Cento;

distretto n. 35, con sede a Ferrara e comprendente i comuni di Ferrara, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico, Bondeno, Masi Torello;

distretto n. 36, con sede a Copparo e comprendente i comuni di Copparo, Ro, Berra, Iolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo;

distretto n. 37, con sede a Codigoro e comprendente i comuni di Codigoro, Mesola, Goro, Migliarino, Migliaro, Massa Fiscaglia, Lagosanto, Ostellato, Comacchio;

distretto n. 38, con sede ad Argenta e comprendente i comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera;

distretto n. 39, con sede a Lugo e comprendente i comuni di Lugo, Conselice, Alfonsine, Massa Lombarda, Fusignano, Sant'Agata sul Santerno, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cotignola;

distretto n. 40, con sede a Ravenna e comprendente i comuni di Ravenna, Russi, Cervia;

distretto n. 41, con sede a Faenza e comprendente i comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana, Tredozio;

distretto n. 42, con sede a Forlì e comprendente i comuni di Forlì, Castrocaro Terme, Dovadola, Predappio, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Premilcuore;

distretto n. 43, con sede a Meldola e comprendente i comuni di Meldola, Forlimpopoli, Bertinoro, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia;

distretto n. 44, con sede a Cesena e comprendente i comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto, Cesenatico;

distretto n. 45, con sede a Savignano sul Rubicone e comprendente i comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo, San Mauro Pascoli, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, Borghi, Sogliano sul Rubicone;

distretto n. 46, con sede a Rimini e comprendente i comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Sant'Arcangelo di Romagna, Poggio Berni, Torriana, Verucchio;

distretto n. 47, con sede a Morciano di Romagna e comprendente i comuni di Morciano di Romagna, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Saludecio, Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Coriano, Monte Scudo, Monte Colombo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto alla data di scadenza triennale dei consigli scolastici distrettuali della regione Emilia-Romagna attualmente in carica.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro: GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 137

88A4858

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1988-14 gennaio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazion del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore a ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,90 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 dicembre 1988-14 gennaio 1989, è pari al 12,45 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1988-14 gennaio 1989, è pari al 12,45 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento, per il periodo 15 dicembre 1988-14 gennaio 1989, è fissato nella misura del 13,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4755

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 novembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della pretura di San Donà di Piave.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Venezia n. 3215 in data 14 ottobre 1988 e del presidente del tribunale di Venezia n. 1201 in data 11 ottobre 1988, dalle quali risulta che la pretura di San Donà di Piave non è stata in grado di funzionare nei giorni 19, 20, 23 e 24 maggio 1988, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di San Donà di Piave nei giorni 19, 20, 23 e 24 maggio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A4842

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 novembre 1988.

Contingenti di importazione per merci di origine giapponese.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, concernente: «Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599»;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1988-30 settembre 1989, ed in taluni casi per i periodi 1° novembre 1988-31 ottobre 1989 e 1° dicembre 1988-30 novembre 1989, e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.
Periodo

Per il periodo 1° ottobre 1988-30 settembre 1989 i contingenti d'importazione dal Giappone sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori di cui all'allegato *A* del presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

I contingenti relativi ai motocicli ed alle autovetture fuoristrada sono aperti, rispettivamente, dal 1° novembre 1988 al 31 ottobre 1989 e dal 1° dicembre 1988 al 30 novembre 1989.

Art. 2.
Ripartizione

La ripartizione dei contingenti, compatibilmente con il numero delle ditte e società partecipanti, relativi alle merci indicate nell'allegato *A* sarà effettuata con le modalità di cui ai seguenti commi.

Alla ripartizione partecipano le imprese commerciali ed industriali operanti nello specifico settore merceologico, e le società di trading internazionale.

Il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

1) il 10% di ogni contingente sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*) in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del restante 90% secondo i parametri sotto indicati;

2) il restante 90% di ogni contingente sarà ripartito fra tutti gli istanti come segue:

A) *Quota base:* il 10% del contingente in parti uguali.

B) *Quota IVA:* il 30% del contingente sarà ripartito in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili dichiarate nell'anno 1987 con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta.

C) *Quota preferenza per precedenti importazioni:* il 30% del contingente sarà ripartito in proporzione al volume delle importazioni del prodotto richiesto nel triennio 1985-87.

D) *Quota preferenza per precedenti esportazioni:* il 20% del contingente sarà ripartito in proporzione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1985-87.

Qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione di un contingente, nella relativa procedura di ripartizione non potrà, in una prima fase, essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente richiesto; l'assegnazione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente; la somma delle due predette assegnazioni darà luogo alla ripartizione definitiva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di fissare quote minime contingentali in caso di eccessivo frazionamento.

Art. 3.

Forma e termini di presentazione delle istanze

Le istanze di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale devono contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema allegato (allegato *C*) ed essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. Le domande potranno essere presentate, o inviate per posta, direttamente al Ministero del commercio con l'estero, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *D*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del decreto stesso. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo dell'istanza al Ministero o all'ufficio regionale ICE. Non saranno considerate valide le istanze pervenute dopo il predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

Non saranno considerate valide:

1) istanze incomplete o che facciano riferimento a documenti già depositati;

2) istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni;

3) documentazioni o elementi integrativi pervenuti separatamente dalle istanze;

4) documentazioni pervenute in forma incompleta o illeggibile.

Tutte le istanze — a pena di invalidità — devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o della società. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 5).

Art. 4.

Allegati

Le ditte devono allegare alle istanze:

A) Il certificato di iscrizione in originale, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni da quello della domanda, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti inequivocabilmente la specifica attività — commerciale o industriale — dell'istante nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda ovvero l'attività di commercio internazionale svolta dal richiedente.

B) Copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1987 debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

C) Fotocopia della istanza redatta su una sola facciata.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti nei punti *A)* e *B)* comporterà invalidità dell'istanza, anche se i documenti stessi siano stati, in precedenza, presentati per altri similari contingenti o, comunque, esibiti al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

Quota di preferenza per precedenti importazioni o esportazioni

Ai fini della partecipazione alla quota di preferenza per precedenti importazioni, le istanze devono essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *E*), delle bolle doganali relative alle importazioni da qualsiasi origine durante il triennio 1985-87. La distinta deve contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, l'origine, la provenienza, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto a prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Ai fini della partecipazione alla quota di preferenza per precedenti esportazioni, le istanze devono essere corredate da apposite distinte, come da fac-simile in allegato (allegato *F*), delle bolle doganali relative alle esportazioni in definitiva effettuate dall'azienda verso qualsiasi destinazione durante il triennio 1985-87. La distinta deve contenere: il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale, il codice di statistica, la destinazione, la descrizione della merce, il singolo valore ed il riepilogo dei valori in lire italiane; per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Nella distinta il legale rappresentante della ditta deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Art. 6.

Ripartizione dei contingenti di autovetture e motocicli

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma terzo, per i contingenti numeri 34, 35 e 39 dell'allegato *A* (autovetture e motocicli) la ripartizione sarà effettuata con i seguenti criteri:

1) il 10% dei contingenti sarà ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *B*), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del restante 90% secondo i parametri sotto indicati;

2) il restante 90% dei contingenti sarà ripartito come segue:

A) *Quota IVA:* il 30% dei contingenti sarà ripartito in relazione all'ammontare dell'IVA relativo alle operazioni imponibili, dichiarate per l'anno 1987, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta; a tal fine le ditte saranno classificate nelle tre seguenti categorie:

C1 - oltre L. 2.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 50% della quota IVA;

C2 - da L. 1.000.000.000 a L. 2.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 30% della quota IVA;

C3 - fino a L. 1.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 20% della quota IVA.

B) *Quota esclusiva:* il 20% dei contingenti sarà ripartito in parti uguali alle società importatrici che dimostrino di avere un contratto di esclusiva con le case costruttrici giapponesi.

C) *Quota di preferenza per precedenti importazioni:* il 30% dei contingenti sarà ripartito in proporzione al volume delle importazioni; la preferenza riservata alle ditte partecipanti ai suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone dei prodotti richiesti effettuate nel triennio 1985-87, considerate, ai fini della ripartizione, con il seguente criterio:

100% per i prodotti di origine e provenienza giapponesi;

30% per i prodotti di origine Giappone e provenienza altri Paesi.

D) *Quota di preferenza per precedenti esportazioni:* il 10% dei contingenti sarà ripartito in proporzione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1985-87.

Le autorizzazioni relative ai contingenti numeri 34, 35 e 39 dell'allegato *A* verranno rilasciate esclusivamente per merce di origine e provenienza giapponese.

Art. 7.

Ripartizione del contingente di motori fuoribordo

Per quanto attiene al contingente n. 16 dell'allegato *A* (motori fuoribordo), le ditte che hanno partecipato alla ripartizione dei corrispondenti contingenti nel triennio 1° ottobre 1984-30 settembre 1987, devono dimostrare un utilizzo superiore al 50% delle autorizzazioni ottenute; le ditte che non avranno dimostrato il predetto utilizzo potranno partecipare solo alla ripartizione della quota base.

Art. 8.

Validità e improrogabilità

Le autorizzazioni rilasciate avranno validità di mesi dodici dalla data del rilascio e non saranno soggette a proroga.

Art. 9.

Cessione delle autorizzazioni

Il regime della cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *G*).

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
1	ex 1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:	255
	1604 13 10 1604 20 50	.. sardine	
2	ex 1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:	640
	1604 14 10 1604 20 70	.. tonni	
3	3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate Eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4	220
4	ex 3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone, o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:	180
	3702 51 10 3702 51 90 3702 52 10 3702 52 90 3702 91 90 3702 92 90	.. di larghezza di 8 mm (tipo single 8)	
5	ex 4011	Coperture nuove, di gomma:	405
	4011 10 00	.. per autoveicoli da turismo	
	4011 20 00	.. per autobus o autocarri	
	4011 40 00	.. per motocicli o motorscooters	
	4011 50 10 4011 50 90	.. per biciclette (tubolari)	
	4011 91 00	.. a ramponi, a spina di pesce o simili	
	4011 99 00	.. altre	
	ex 4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma;	
	4012 90 90	.. protettori (flaps)	
	4013	Camere d'aria, di gomma	
6	5002	Seta greggia (non torta). (Rif. cat. 154)	115
7	5004	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto. (Rif. cat. 130) In temporanea importazione	400
8	5004	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto. (Rif. cat. 136): In definitiva importazione	115
9	ex 5007	Tessuti di seta o di cascami di seta (Rif. cat. ex 136):	990
	5007 20 10 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90	.. tessuti di seta o di borra di seta	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
10	ex 6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:	135
	6302 29 10	..... (Rif. cat. 118) di lino, seta, canapa	
	6302 29 90	di lino, seta, canapa	
	6302 39 10	..... (Rif. cat. 118) di lino, seta, canapa	
	6302 39 90	.... di lino, seta, canapa	
	6302 52 00	..... (Rif. cat. 118) di lino, seta, canapa	
	6302 59 00	..... (Rif. cat. 118) di lino, seta, canapa	
	6302 92 00	..... (Rif. cat. 118) di lino, seta, canapa	
	6302 99 00	..... (Rif. cat. 118) di lino, seta, canapa	
	ex 6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:	
	6303 99 10	..... (Rif. cat. 96) ..... di lino, seta, canapa	
	6303 99 90	..... (Rif. cat. 120) ..... di lino, seta, canapa	
	ex 6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:	
	6304 19 30	..... (Rif. cat. 120)	
	6304 19 90	..... (Rif. cat. 96) ..... di lino, seta, canapa	
	6304 99 00	..... (Rif. cat. 120)	
11	6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto	300
	6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto	
12	6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana	1.500
	6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana	
13	7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso, il ferro della voce 7203, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	600
	7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US$ o numero unità
	7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7216	Profilati di ferro o di acciai non legati, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7217	Fili di ferro o di acciai non legati, contenenti in peso una quantità di carbonio uguale o superiore allo 0,6% e tenori di zolfo e fosforo uguali o inferiori allo 0,4% con una somma dei due elementi pari al massimo allo 0,7%	
	7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili	
	7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	
	7220	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm	
	7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili (CECA)	
	7222	Barre e profilati di acciai inossidabili	
	7223	Fili di acciai inossidabili	
	7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati	
	7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	
	7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm	
	7227	Vergella o bordione di altri acciai legati	
	7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	
	7229	Fili di altri acciai legati	
14	ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili e loro lame:	150
	8211 10 00 8211 91 90 8211 92 90	.. coltelli a lama fissa	
15	ex 8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	150
16	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	1.815 unità
	8407 21 11 8407 21 19 8407 21 91	.. motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo di potenza uguale o inferiore a 20 CV	
17	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	165
	8407 29 10 8407 33 90 8407 34 30 8407 34 91 8407 34 99 8407 90 70 8407 90 91 8407 90 93 8407 90 99	.. per autoveicoli	
18	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	450
	8407 29 10 8407 31 00 8407 32 00 8407 33 90 8407 90 10 8407 90 70 8407 90 91 8407 90 93	.. per motocicli e biciclette	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
19	8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Diversi da quelli di cui ai contingenti numeri 16, 17, 18	150
	ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	
20	8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 previsti dai contingenti numeri 16, 17, 18, 19	730
21	ex 8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8840; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	150
	8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00 8452 30 00 8452 90 00	.. macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	
22	8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni Diversi da quelli di cui al contingente n. 23	360
	8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	
	8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502	
	ex 8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, bobine di reattanza:	
	8504 10 99 8504 21 00 8504 22 10 8504 22 90 8504 23 00 8504 31 10 8504 31 31 8504 31 39 8504 31 90 8504 32 10 8504 32 31 8504 32 39 8504 32 90 8504 33 10 8504 33 90 8504 34 00 8504 90 11 8504 90 19	.. trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, bobine di reattanza	
23	ex 8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:	825
	8501 10 99 8501 31 90	.. motori elettrici a corrente continua per apparecchi di registrazione e riproduzione del suono	
24	8506	Pile e batterie di pile elettriche	90
25	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	45
	8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00	.. autoradio anche combinate con lettori ottici al laser e riproduttori del suono a nastro	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
26	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	75
	8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99	.. sintonizzatori HIFI (Tuners)	
27	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	123
	8527 11 10 8527 11 90 8527 19 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 39 10 8527 39 91	.. combinati con lettori ottici al laser e registratori e/o riproduttori del suono	
28	ex 8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere:	705
	8525 10 90 8525 20 90	.. apparecchi trasmittenti non destinati ad aeromobili civili	
	8525 30 91 8525 30 99	.. telecamere	
	ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione compresi i televisori a circuito chiuso (video monitors e video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:	
	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 60 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 79 8528 10 91 8528 20 10 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 90	.. apparecchi per la televisione	
	ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529.10 70 8529 10 90	.. antenne per apparecchi di radiodiffusione e televisivi	
29	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539:	1.125
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	.. tubi catodici per televisori a colori, fino a 18"	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
30	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539:	375
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	.. tubi catodici per televisori a colori, da 20" a 22"	
31	8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539: Diversi da quelli dei contingenti numeri 29 e 30	180
	ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:	
	8541 10 10 8541 21 10 8541 29 10 8541 30 10 8541 50 10 8541 21 90 8541 29 90 8541 10 91 8541 10 99 8541 30 90 8541 50 90 8541 40 10 8541 90 00	diodi, transistori, dispositivi fotosensibili, dischi (Wafers) non ancora tagliati in microplacchette e loro parti	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	
32	8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente) muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, esclusi i cavi di fibre ottiche	205
33	ex 8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:	510
	8545 11 00	elettrodi per forno di grafite artificiale	
34	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:	2.550 unità
	8703 10 10 8703 10 90 8703 21 10 8703 21 90 8703 22 10 8703 22 90 8703 23 10 8703 23 90 8703 24 10 8703 24 90 8703 31 10 8703 31 90 8703 32 10 8703 32 90 8703 33 10 8703 33 90 8703 90 10 8703 90 90	autoveicoli per trasporto persone a benzina, a diesel o elettrici, nuovi o usati, non fuoristrada	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US$ o numero unità
35	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:	750 unità
	8703 10 10 8703 10 90 8703 21 10 8703 21 90 8703 22 10 8703 22 90 8703 23 10 8703 23 90 8703 24 10 8703 24 90 8703 31 10 8703 31 90 8703 32 10 8703 32 90 8703 33 10 8703 33 90 8703 90 10 8703 90 90	.. autoveicoli per trasporto persone a benzina, a diesel o elettrici, nuovi o usati, non fuoristrada	
36	8708	Parti ed accessori degli autoveicoli compresi nella v.d. 8703	675
37	8708	Parti ed accessori degli autoveicoli compresi nelle vv.dd. 8701, 8702, 8704, 8705	175
38	ex 8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»):	105
	8711 10 00	.. velocipedi con motore ausiliario	
39	ex 8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»):	1.800 unità
	8711 10 00 8711 20 00 8711 20 91 8711 20 99 8711 30 00	.. motocicli con cilindrata inferiore o uguale a 380 cc	
40	8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	450
41	9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	3.990

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218)

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Province di Latina e Frosinone
Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale
Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto
Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina
Isola d'Elba
Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DI DOMANDA

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via/piazza .... iscritta alla camera di commercio di .... con numero........ partita IVA e codice fiscale .... con riferimento al decreto ministeriale .... concernente i contingenti dal Giappone per il periodo 1° ottobre 1988-30 settembre 1989 chiede di partecipare al contingente n...............

Voce doganale: .... statistica .... dogana ....

Valore unitario della merce:..

Valore totale richiesto in dollari USA/numero dei pezzi richiesti: ....

Origine: Giappone. Provenienza:..

Si allega all'uopo: certificato camerale; dichiarazione IVA autenticata; (eventualmente) distinte di importazioni effettuate nel triennio 1985-1987; distinte di esportazioni effettuate nel triennio 1985-1987; dichiarazione della prefettura competente in merito alla ubicazione del comune.

Firma e qualifica

ALLEGATO *D*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

Abruzzo: Pescara, piazza della Rinascita, 51, casella postale 167, 65100 Pescara, telef. (085) 26673-36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

Calabria: Reggio Calabria, via S. Furnari, 9, casella postale 153, 89100 Reggio Calabria, telef. (0965) 21800-26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

Campania: Napoli, corso Meridionale, 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184, 80143 Napoli, telef. (081) 283411-283374-338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

Emilia-Romagna: Bologna, via Milazzo, 17, 40121 Bologna, telef. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, via Milano, 17, 34132 Trieste, telef. (040) 60861-62790-631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

Liguria: Genova, via Ravasco, 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri, 16128 Genova, telef. (010) 543112-566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

Lombardia: Milano, corso Magenta, 59, 30123 Milano, telef. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, telefax 02/432523, sede regionale.

Marche: Ancona, lungomare Vanvitelli, 60121 Ancona, telef. (071) 203413-28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

Piemonte: Torino, piazza Castello, 113, 10123 Torino, telef. (011) 538636-569713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

Puglia: Bari, piazza Massari, 6, pal. Diana, casella postale 386, 70122 Bari, telef. (080) 213374-214136-255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

Sardegna: Cagliari, via Cavalcanti, 8, 09128 Cagliari, telef. (070) 494111-400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

Sicilia: Palermo, via Roma, 457, casella postale 108, 90139 Palermo, telef. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

Toscana: Firenze, via dei Tornabuoni, 3, 50123 Firenze, telef. (055) 263421-282004-298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

Trentino-Alto Adige:
Bolzano, piazza Walter, 22, casella postale 298, 39100 Bolzano, telef. (0471) 970097-976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale.
Trento, piazza Leonardo da Vinci, 2, casella postale 354, 38100 Trento, telef. (0461) 980187-980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

Umbria: Perugia, via Ruggiero d'Andreotto, 57, 06100 Perugia, telef. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

Veneto: Venezia, Accademia, 1056, palazzo Gambara, 30123 Venezia, telef. (041) 710439-710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *E*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine	Provenienze	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO F

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Destinazione	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Firma e qualifica

(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO G

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. — *Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.*

(Omissis).

Capo II

DIVIETO DI CESSIONE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

88A4834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 novembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.D.I. - Cooperativa ex dipendenti ILVA S.r.l.» già in liquidazione volontaria, in Piombino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria, dalle quali si rileva che la società cooperativa «C.E.D.I. - Cooperativa ex dipendenti ILVA, S.r.l.», già in liquidazione volontaria, con sede in Piombino (Livorno), non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa predetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la lettera del 21 luglio 1988 con la quale la lega nazionale delle cooperative e mutue ha segnalato, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, una terna di nominativi di persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.D.I. - Cooperativa ex dipendenti ILVA S.r.l.» già in liquidazione volontaria, con sede in Piombino, costituita in data 17 maggio 1947 con rogito del notaio Luigi Giannoni, iscritta al n. 2664/47 del reg. soc. di Livorno, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Roberto Cianetti, nato a Piombino il 9 aprile 1942, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4873

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 dicembre 1988.

Revoca dell'ordinanza n. 391/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 concernente la delega al prefetto di Catania per le verifiche tecniche dei fabbricati del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto del 17-24 ottobre 1984. (Ordinanza n. 1616/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Vista l'ordinanza n. 391/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984 con la quale il prefetto di Catania è stato delegato a costituire uno o più gruppi tecnici per procedere alla verifica delle condizioni di stabilità del patrimonio edilizio del comune di Zafferana Etnea, danneggiato dagli eventi sismici dell'ottobre 1984 e sono stati altresì disciplinati l'attività ed il funzionamento dei predetti gruppi;

Vista la nota n. 2362/20.2/Gab. del 16 luglio 1988 con la quale il prefetto di Catania dà atto che la predetta attività di verifica è stata ormai completata da parte della commissione all'uopo istituita;

Ritenuto che siano quindi venuti meno i presupposti legittimanti il protrarsi dell'efficacia del sopra citato provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

L'ordinanza n. 391/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 è revocata con effetto dal 1° gennaio 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4845

ORDINANZA 2 dicembre 1988.

Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nei comuni di Fusine e Torre S. Maria. (Ordinanza n. 1617/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1523/FPC del 3 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988 con la quale sono state, da ultimo, prorogate, a beneficio dei comuni di Fusine e Torre S. Maria, le autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Vista la nota n. 2659 del 20 ottobre 1988 con la quale il comune di Fusine ha richiesto una ulteriore proroga del personale straordinario sopra indicato, necessario, nelle more del richiesto ampliamento della pianta organica, all'espletamento delle residue attività di carattere straordinario relative sia alla presenza di 27 nuclei familiari evacuati nel territorio comunale, sia agli interventi di recupero edilizio sia agli interventi urgenti in corso di realizzazione;

Viste le note n. 633/20.2 Gab del 21 aprile 1988 e n. 1670/20.2 Gab del 18 ottobre 1988 della prefettura di Sondrio;

Ravvisata l'opportunità di accedere alla predetta richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, prorogate, da ultimo, a beneficio dei comuni di Fusine e Torre S. Maria con ordinanza n. 1523/FPC del 3 agosto 1988 sono ulteriormente prorogate a beneficio del comune di Fusine per un periodo di sei mesi.

Il relativo onere valutato in L. 115.180.000 è posto a carico del Fondo per la protezione civile, con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4846

ORDINANZA 2 dicembre 1988.

Ulteriore differimento del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987. (Ordinanza n. 1618/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1547/FPC del 25 agosto 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1988 e n. 1560/FPC del 20 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988 con le quali è stata disposta la proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, in favore dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia, colpiti dagli eventi alluvionali del mese di agosto 1987, da ultimo, fino al 30 ottobre 1988;

Visto il telegramma n. 4042/Gab. del 22 ottobre 1988 con il quale il prefetto di Brescia esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle predette disposizioni attesa la perdurante necessità connessa alla sistemazione dei movimenti franosi ed agli interventi di ripristino;

Ravvisata l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 ottobre 1988 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 1547/FPC del 25 agosto 1988 e di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 1560/FPC del 20 settembre 1988, citate entrambe nelle premesse, relativo al collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo è ulteriormente differito, a beneficio dei medesimi al 31 dicembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4844

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzioni di componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreti ministeriali 10 e 24 novembre 1988, i signori Iuliano Angelo, coadiutore dattilografo giudiziario nella procura della Repubblica di Biella e Santoro Sterpetta, cancelliere in servizio presso il tribunale di Novara, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte e Valle d'Aosta per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione rispettivamente dei signori Santoro Giuseppe segretario e Macrì Pasquale segretario giudiziario.

Con decreti ministeriali 24 novembre 1988, i signori Migliarese Vincenzo, direttore di sezione di cancelleria nella pretura di Roma e Bonavolontà Giulio, segretario nella procura della Repubblica di Roma, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione rispettivamente dei signori Rossini Mario direttore di sezione e Corsi Picrangelo direttore di sezione.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1988, il sig. Forina Vittorio, dirigente superiore nella procura generale della Repubblica di Bari, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Puglia e Basilicata per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dirigente superiore Fusco Biagio.

88A4847

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto.

Con decreto ministeriale n. 14/4751 del 15 novembre 1988 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto (Treviso) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.786.612.015 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.614.594.862 iscritto a ruolo a nome dei signori Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4849

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Sapri

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze in data 28 ottobre 1988, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 134 circa, con insistente porzione di manufatto e sporti di balcone, ubicata in contrada Pali, nel comune di Sapri (Salerno), riportata nel catasto terreni del comune medesimo, al foglio n. 6, particella n. 46/b.

88A4848

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni per la prescrizione e la somministrazione delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo

Con provvedimenti del 23 novembre 1988 il Ministero della Sanità, al fine di evitare il rischio che le specialità medicinali a base di ormone somatotropo — estrattivo o biosintetico — vengano impiegate in modo incongruo o con non sufficienti garanzie di sicurezza, ha imposto che le etichette delle quattro specialità a base della predetta sostanza attualmente in commercio (Somatonorm, Genotropin, Grorm e Saizen) siano integrate con l'inclusione, a caratteri evidenti, entro apposito riquadro, della frase seguente: «Il farmaco deve essere impiegato solo nelle indicazioni autorizzate, su prescrizione di un centro universitario od ospedaliero specializzato o di specialista endocrinologo, alle condizioni specificate nel foglio illustrativo».

Anche ai fogli illustrativi dei prodotti citati sono state imposte modifiche, comportanti, fra l'altro, l'inclusione del seguente testo:

«Il farmaco deve essere impiegato solo nelle indicazioni autorizzate e su prescrizione di un centro universitario od ospedaliero specializzato o dello specialista endocrinologo.

La diagnosi deve essere accertata prima di iniziare la somministrazione del prodotto.

Ciò richiede l'esame clinico del paziente con dettagliata anamnesi in particolare per quanto riguarda le valutazioni auxologiche, e l'effettuazione di esami di laboratorio, ivi compresi i test di stimolo, per verificare la funzionalità ipotalamo-ipofisaria.

Si ritiene necessario che la terapia sia controllata da un medico esperto in diagnosi e trattamento di pazienti con problemi relativi a deficit di crescita.

I pazienti, che, in seguito alla indagine diagnostica sopra indicata, saranno avviati al trattamento con ormone somatotropo, dovranno essere iscritti in un registro regionale e monitorati con valutazioni cliniche auxologiche e di laboratorio (funzionalità tiroidea, metabolismo glicidico, etc....) ogni sei mesi.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra indicate può determinare per il paziente l'assunzione di un rischio non bilanciato dal beneficio terapeutico atteso».

I farmacisti possono spedire ricette mediche di specialità medicinali a base di ormone somatotropo soltanto se queste, eventualmente accompagnate, per i farmaci che risultino già inseriti nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, da prescrizione del medico di base, necessaria per la cessione del farmaco con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, provengano da centro universitario od ospedaliero specializzato o da specialista endocrinologo.

Le confezioni con le etichette ed il foglio illustrativo, precedentemente autorizzati devono essere ritirate dal commercio entro il 30 giugno 1989.

88A4877

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1988 rispetto a novembre 1987 risulta pari a più 5,3 (cinquevirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1988 rispetto a novembre 1986 risulta pari a più 10,8 (diecivirgolaotto).

88A4880

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:
all'art. 57, comma 3, dove è scritto: «... nei limiti del servizio cui sono *destinati* ...», leggasi: «... nei limiti del servizio cui sono *destinate* ...»;
all'art. 301, comma 1, dove è scritto: «... dall'articolo 292 comma *1* lettera *d*) ...», leggasi: «... dall'articolo 292 comma *2* lettera *d*) ...»;
all'art. 534, comma 1, dove è scritto: «Nei casi previsti dagli articoli *205* e *206* del codice penale ...», leggasi: «Nei casi previsti dagli articoli *196* e *197* del codice penale ...».

88A4896

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante: «Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:
all'art. 40, comma 5, dove è scritto: «Nel termine previsto nel comma *3* ...», leggasi: «Nel termine previsto nel comma *1* ...»;
alla tabella I il numero dei posti riportato in corrispondenza delle seguenti voci:
«Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati», anziché «*102*», leggasi: «*106*»;
«Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati», anziché «*481*», leggasi: «*530*»;
«Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati», anziché «*6.415*», leggasi: «*6.365*»; e conseguentemente, dove è scritto: «*7.352*», riferito al totale del numero dei posti del ruolo organico della magistratura, leggasi: «*7.355*».

88A4897

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882910)

L. 800